Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **533.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1441, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie vengono aggiunti i seguenti:

Fisiopatologia vegetale (annuale);
Microbiologia del suolo (annuale);
Economia del mercato dei prodotti agricoli (annuale);

Analisi e gestione dell'azienda agraria (annuale);
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali (annuale);
Fisiologia delle piante agrarie (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 86. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 534.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di S. Fermo, in Rozzano.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 25 luglio 1973, relativo al mutamento del titolo della parrocchia, esistente « ab antiquo », di « S. Fermo », in frazione Quinto Stampi del comune di Rozzano (Milano), con quello di « Ognissanti ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 81. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi), al quale per legge sono assegnati 30 membri, una lista ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

In tale situazione il consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 il cui schema era stato approvato dalla giunta municipale il 20 novembre 1973.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973 entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Brindisi del comitato regionale di controllo, con decreto n. 12376 del 6 giugno 1974 provvedeva a convocare d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 14 e 20 giugno c. a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'esame ed approvazione del bilancio, assegnando, nel contempo, per tale adempimento il termine di giorni 10, a decorrere dalla data di prima convocazione, con l'esplicita avvertenza che, in caso di non ottemperanza, si sarebbe provveduto alla deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio.

Il sindaco del comune di San Vito dei Normanni, allora, con lettera dell'8 giugno 1974 comunicava ai singoli consiglieri comunali che la riunione del consiglio comunale, già fissata dalla giunta municipale per il 15 giugno 1974, veniva anticipata al 14 giugno 1974, in prima convocazione e fissata per il 20 giugno 1974, in seconda convocazione in ottemperanza al provvedimento dell'organo regionale di controllo.

Nella riunione del 14 giugno 1974 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato con 8 voti contrari, 7 favorevoli, 11 astenuti, presenti e votanti n. 26 consiglieri dei 30 assegnati all'ente.

Con decreto 20 giugno 1974, n. 23764, la sezione di controllo regionale nominava un commissario che, con delibera 21 giugno 1974, n. 114, provvedeva all'approvazione del bilancio in via sostitutiva.

Il prefetto di Brindisi ritenendo che con l'approvazione in via sostitutiva del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo si era verificata, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1973 entro cui il bilancio avrebbe dovuto essere deliberato a norma della su menzionata legge n. 964.

Si ritiene, pertanto, avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali è informata la normativa contenuta nella su richiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964, che, nella specie, ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella personale del dott. Dante Paladino.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dante Paladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario, sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

(9011)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti), al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica privi di una decisiva maggioranza.

Gli organi ordinari di amministrazione dell'ente furono eletti in virtù di una intesa fra tre raggruppamenti consiliari.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori.

In tale situazione il consiglio comunale di San Vito Chietino non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento di sua esclusiva competenza dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Chieti del comitato regionale di controllo, nella seduta del 4 dicembre 1973, diffidava il sindaco a promuovere la convocazione del consiglio comunale per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, con l'esplicita avvertenza che, in caso di ulteriore inadempienza, sarebbe stato inviato apposito commissario per la deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio.

La giunta municipale nella riunione del 28 dicembre 1973 approvava lo schema di bilancio da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

Con successivo atto deliberativo dell'11 marzo 1974 la giunta municipale convocava il consiglio comunale per il giorno 25 marzo c.a. ai fini dell'esame del bilancio.

Detta riunione andava, però, deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri.

La sezione provinciale di Chieti del comitato regionale di controllo, allora, nella riunione del 10 aprile 1974 diffidava il comune di San Vito Chietino a provvedere ad inviare, entro il termine di 15 giorni dalla data del provvedimento stesso, la deliberazione di approvazione del bilancio con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, sarebbe stato inviato apposito commissario per la deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio stesso.

In data 12 giugno 1974 la giunta municipale convocava nuovamente il consiglio comunale per il 20 giugno c.a. per deliberare, fra l'altro, l'approvazione del bilancio.

In detta riunione veniva a mancare la prescritta maggioranza dei consiglieri presenti proprio al momento dell'esame dell'argomento riguardante la deliberazione del bilancio.

La sezione di controllo, pertanto, constatata l'infruttuosa decorrenza del termine assegnato all'ente, nominava un commissario che in data 21 giugno 1974 provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Chieti, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Chieti del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Michelangelo Di Bello.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michelangelo Di Bello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

(9012)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1971 con il quale, in applicazione dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

bre 1970, n. 1077, è stato istituito il ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ed in particolare l'art. 1;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare gli articoli 51, 55, 60 e 63;

Considerato che, a norma dell'art. 60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748, le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, e equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti della dotazione organica da determinare con i criteri stabiliti dal citato art. 60;

Considerato in particolare che la dotazione organica già propria della qualifica di direttore di ragioneria di 1a classe va ripartita in due parti uguali per le qualifiche ad esaurimento;

Considerato che la dotazione organica della carriera direttiva di ragioneria per le qualifiche non dirigenziali si determina con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 60, comma secondo;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, ristrutturato a norma degli articoli 51, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è quella risultante dalla seguente tabella:

Parametro	Qualifica	Organico
—	—	—
	Ispettore generale di ragioneria ad esaurimento	11
	Direttore di ragioneria di 1a classe ad esaurimento	11
530 487 455 426 387	Direttore di ragioneria aggiunto di 1a classe	48 (1)
307	Direttore di ragioneria di 2a classe	144
257 190	Vice direttore di ragioneria	

(1) Ai sensi del terzo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 sono accantonati ventidue posti in corrispondenza delle qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974
Registro n. 67, foglio n. 391

(8481)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Nuove tabelle dei ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971, registro n. 7, foglio n. 240, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 5 novembre 1971, con il quale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, vennero determinate le piante organiche del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, concernente la ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle regioni;

Visti gli articoli 18, 23, 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Visto l'art. 93 delle disposizioni particolari del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con il quale veniva ordinata la carriera delle guardie di sanità, nei cui confronti, quindi, non opera l'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1972, in corso di registrazione, con il quale tra l'altro, in corrispondenza al contingente del personale del Ministero della sanità trasferito alle regioni sono stati ridotti, a decorrere dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici;

Decreta:

Le nuove piante organiche del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero della sanità sono stabilite con effetto dal 1° aprile 1972 dalle tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto.

Il decreto stesso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per la sanità
GASPARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 259

TABELLA *A*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DI CONCETTO

Parametro	Ragionieri		Parametro	Assistenti sanitarie		Segretari tecnici		
	Qualifica	Posti in organico		Qualifica	Posti in organico	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Ragioniere capo	12	370	Assistente sanitaria capo	14	Segretario tecnico capo	25	1
297 255	Ragioniere principale	52	302 260	Assistente sanitaria principale	59	Segretario tecnico principale	110	2
218 178 160	Ragioniere	51	227 188 160	Assistente sanitaria (1)	57	Segretario tecnico (2)	104	
		115			130		239	

(1) In tale qualifica sono portati in diminuzione due unità, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(2) In tale qualifica sono portati in diminuzione sei unità, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *B*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE ESECUTIVE

Param.	Aiutanti tecnici (1) (ruolo ad esaurimento)		Param.	Meccanografi		Param.	Personale d'archivio			Param.	Dattilografi		
	Qualifica	Posti in organico		Qualifica	Posti in organico		Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero		Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Aiutante tecnico superiore	20	245	Coadiutore superiore meccanografo	1	245	Coadiutore superiore	19	2	245	Coadiutore superiore dattilografo	12	1
213 188	Aiutante tecnico principale	90	218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	2	213 183	Coadiutore principale	84	2	213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	105	
168 143 128	Aiutante tecnico (1-*bis*)	89				163 133 120	Coadiutore (2)	71					
		199			3			174				117	
						213 183	Assistente alla vigilanza	1					

(1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, i posti occupati nel presente ruolo rendono vacanti, in qualifica pari o superiore, altrettanti posti nel ruolo, della carriera di concetto, dei segretari tecnici, di cui alla precedente tabella *A*.
(1-*bis*) In tale qualifica sono portati in diminuzione una unità, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(2) In tale qualifica sono portati in diminuzione tredici unità, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *C*

RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE AUSILIARIE

Parametro	Guardie di sanita'			Parametro	Personale addetto agli uffici		
	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero		Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
235 188	Capo guardia	149	1	165 143	Commesso capo	32	3
163 143 133	Guardia (1)	151		133 115 100	Commesso (2)	73	
		300				105	

(1) In tale qualifica sono portati in diminuzione tre unità, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(2) In tale qualifica sono portati in diminuzione una unità, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(8480)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1974.

Istituzione in Zapala (Neuquen) di un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bahia Blanca (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività in Argentina;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Zapala (Neuquen) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bahia Blanca con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Zapala e la zona compresa tra S. Martın de Los Andes e Junis de Los Andes.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974
Registro n. 389 Esteri, foglio n. 291

(8753)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 30 luglio 1973, n. 352, della giunta municipale del comune di Piedimonte Matese, divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e 21 e 22 della legge regionale del 24 marzo 1972, n. 4, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 160.000.000;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Piedimonte Matese un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Emilio Ventriglia e dell'arch. Casimiro Scavino, il comune di Piedimonte Matese è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 160.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dello art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Piedimonte Matese un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia con l'apposito cap. 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 18.478.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 160.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Piedimonte Matese, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza di ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 183

(8473)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Poppi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 ottobre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del « piano di Campaldino », in comune di Poppi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Poppi;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Amministrazione comunale di Poppi, in persona del sindaco,

dai signori Lorenzoni Giuseppe, Fani Elio, Guidi Ettore, Luigi Ghelli e Bartolini Luigi che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un'amena zona verde pianeggiante, sita subito a valle di Poppi e contornata dai ridenti colli casentinesi con i quali costituisce un suggestivo quadro naturale avente valore estetico e tradizionale e, nella sua integrità, un vasto complesso panoramico altamente qualificato; con sullo sfondo il monte Falterona, godibile da numerosi punti di vista e belvedere pubblici. Il piano ricopre anche un interesse storico: quì si svolse la battaglia di Campaldino, di cui è resa memoria solenne dalla « colonna commemorativa » che, posta in luogo aperto, domina tanto la cittadina con il suo splendido castello, quanto l'eccezionale panorama particolarmente godibile da quel punto di vista e dalle strade statali n. 70 e n. 71 che l'attraversano congiungendosi proprio presso la « colonna commemorativa », e dalle quali si accede rispettivamente ai passi della Consuma e dei Mandrioli;

Decreta:

La zona del piano di Campaldino sita nel territorio del comune di Poppi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma tre e quattro, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

allacciamento a Certomondo nel punto di incrocio della strada di Avena con la ferrovia Arezzo-Stia, del vincolo esistente, delimitato con decreto ministeriale 16 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, proseguimento lungo la ferrovia fino all'incrocio con la strada vicinale del Nespolo; da qui fino al congiungimento con la strada statale 70 della Consuma e proseguimento di questa lungo il suo asse stradale fino alla diramazione di via del Bidente, proseguimento di quest'ultima fino all'incrocio con via Erbosa, proseguimento di questa fino al congiungimento con la strada statale 70 della Consuma, proseguimento di questa fino al ponte sull'Arno in località Spedale, di qui proseguimento lungo il corso dell'Arno fino al congiungimento del precedente vincolo (16 maggio 1960), all'inizio della strada poderale che conduce a quota 352.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che il comune di Poppi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il giorno diciassette ottobre millenovecentosettanta, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « palazzo delle statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita in prima convocazione la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo panoramico di Poppi (Arezzo) nel « piano di Campaldino »;

(*Omissis*).

La seduta viene aperta dal presidente prof. Mario Salmi che dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, inizia subito a trattare il primo argomento all'ordine del giorno, presente il sindaco di Poppi, è precisamente l'ampliamento del vincolo paesaggistico della città di Poppi nella piana di Campaldino.

(*Omissis*).

Il presidente, dopo aver ribadito che il « piano di Campaldino » non può essere destinato a zona di sviluppo industriale, esprime recisamente l'avviso che Campaldino debba essere protetto per i valori storici, culturali o paesaggistici che esso rappresenta, ne propone il vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e mette ai voti la proposta stessa.

La proposta del presidente viene accettata a maggioranza con:

cinque voti favorevoli (prof. M. Salmi, arch. A. Secchi, ing. P. L. Rupi, arch. C. Del Bianco e dott. V. Lusini);

due astensioni con riserva (dott. F. Lambardi e dott. C. Mazzi);

un voto contrario (sindaco di Poppi).

(*Omissis*).

(8763)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Ricostituzione di nove comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1972 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso Istituto;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso Istituto.

COMITATO PROVINCIALE DI CAGLIARI

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Mereu Italo e Mancosu Antonello, settore agricoltura;

Carboni Piero, settore commercio;

Macis Luigi, settore credito e assicurazione;

Buccellato Giampaolo, Ghisu Salvatore, Sanna Raffaele, Mattioli Gianfranco e Pala Virgilio, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Cossu Amatore, settore agricoltura;

Casula Valeri Tonio, settore commercio;

Fratocchi Mario, settore credito e assicurazione;

Loriga Loris, Pesce Renato e Porcheddu Cosimo, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Tocco dott. Luigi.

COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Calugi Rigoletto, settore agricoltura;

Michelagnoli Antonio, settore commercio;

Pacini Giorgio, settore credito e assicurazione;

Sagrati Roberto, Guida Pietro, Paolucci Danilo, Cianchi Giuliano, Betti Stefano e Cecafosso Saverio, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Gori Pio, settore agricoltura;

Michelozzi Fiorenzo, settore commercio;

Giovannini Mario, settore credito e assicurazione;

Ceccuzzi Giovanni, Brugioni Mario e Brunori Carlo, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Castaldi dott. Otello.

COMITATO PROVINCIALE DI IMPERIA

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Pullia Franco, settore agricoltura;

Pisani Claudio, settore commercio;

Bellotti Giacomo, settore credito e assicurazione;

Surico Nicola, Lagorio Eliseo, Aicardi Enzo, Ansaldo Delser, Sofi Antonino e Anfossi Giobatta, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Verrando Antonio, settore agricoltura;

Moreno Giovanni, settore commercio;

Boccadamo Rocco, settore credito e assicurazione;

Porretti Luigi, Narbona Romano e Zanchi Fabio, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Patrone dott. Edilio.

COMITATO PROVINCIALE DI LIVORNO

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Cesari Omero, settore agricoltura;

Bolano Franco, settore commercio;

Picchi Giancarlo, settore credito e assicurazione;

Bettinetti Ettore, Tantardini Emilio, Pirinelli Luciano, Bimbocci Aldo, Cinelli Gino e Morelli Marco, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Mannucci Ettore, settore agricoltura;

Busoni Libero, settore commercio;

Gagliardini Rivo, settore credito e assicurazione;

Zingoni Silvano, Meccheri Carlo e Orvietani Carlo Alberto, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Saffioti dott. Franco.

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Francesconi Ubaldo, settore agricoltura;

Macchiarini Mario, settore commercio;

Bimbi Renzo, settore credito e assicurazione;

Vietina Renato, Giannasi Pietro Paolo, Rossetti Antonio, Torricelli Gino, Fratino Riccardo e Bertolucci Marino, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Giurlani Silvano, settore agricoltura;

Giovannetti Omero, settore commercio;

Fedi Francesco, settore credito e assicurazione;

Piccioli Luigi, Graziani Filiberto e Girolami Massimo, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Verciani dott. Giannetto.

COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Mauriello Luigi, settore agricoltura;

Di Celmo Paolo, settore commercio;

Cammarota Vincenzo, settore credito e assicurazione;

Bisaccia Giuseppe, Iodice Luigi, Notari Alfredo, Guardabascio Giovanni, Ciriaco Mario e Cinicolo Carlo, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Ficara Giovanni, settore agricoltura;

Decker Bruno, settore commercio;

Grignani Achille, settore credito e assicurazione;

De Marco Vittorio, Salvia Ernesto e Chioccarelli Armando, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Del Barone dott. Giuseppe.

COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Signorelli Mario, settore agricoltura;
Lisca Giuliano, settore commercio;
Cassinari Agostino, settore credito e assicurazione;
Negri Clementino, Bordoni Franco, Sandolo Raffaele, Lodola Aristide, Venegoni Giorgio e Brognoli Carlo, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Lombardo Filippo, settore agricoltura;
Marchesi Giovanni, settore commercio;
Penna Giovanni, settore credito e assicurazione;
Nebbiolo Alberto, Bottazzi Pietro e Giacchino Oreste, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Massara dott. Remo.

COMITATO PROVINCIALE DI TARANTO

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Cosma Antonio, Marra Antonio e Perrucci Leonardo, settore agricoltura;
Gaeta Giuseppe, settore commercio;
Argiolu Luigi, settore credito e assicurazione;
Cicerone Francesco, D'Eredità Antonio, Iafrate Zenone e Liuzzi Alessandro, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

D'Arcangelo Lorenzo e Mastronardi Paolo, settore agricoltura;
Basile Nicola, settore commercio;
Furolo Luigi, settore credito e assicurazione;
De Franco Delizar e Di Vieto Francesco, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Mastromarino dott. Matteo.

COMITATO PROVINCIALE DI UDINE

a) *In rappresentanza dei lavoratori*:

Zatti Mario, settore agricoltura;
Ponselè Costantino, settore commercio;
Renosto Marcello, settore credito e assicurazione;
Barbina Giuseppe, Zamò Fiorenzo, Zerman Edoardo, Chiappino Riserio, Fabro Adelchi Carlo e Filippini Guido, settore industria.

b) *In rappresentanza dei datori di lavoro*:

Fantechi Pietro, settore agricoltura;
Bassi Gino, settore commercio;
Pascolo Mario, settore credito e assicurazione;
Bulligan Bruno, Minotti Marzari Aldo e Ingenito Francesco, settore industria.

c) *In rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Ilardi dott. Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8539)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino;

Viste le dimissioni del dott. Pietro Ferrero, componente del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino, comunica che l'unione industriale ha rinunciato al posto ricoperto dal dott. Pietro Ferrero;

Vista la nota dell'Associazione piccole e medie industrie con la quale designa il dott. Carlo Rossotto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, in sostituzione del dott. Pietro Ferrero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Rossotto è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Pietro Ferrero, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8329)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei Conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 76, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del 6 agosto 1974, n. 17162, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché collocato a riposo, il proprio rappresentante dott. Ugo Fanzone con il dott. Carlo Manicone;

Decreta:

Il dott. Carlo Manicone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del dott. Ugo Fanzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8862)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1974.

Prezzi di obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia, dei prezzi d'intervento derivato per il tabacco in colli e dei premi per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1134/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2518/74 della commissione del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1470/74 del Consiglio del 4 giugno 1974, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 15 marzo 1973 che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974 che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira verde;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1974 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1134, n. 1135 del 29 aprile 1974 e modificati con i regolamenti (CEE) n. 2496 del 2 ottobre 1974 e n. 2518 del 4 ottobre 1974, citati nelle premesse, sono i seguenti:

VARIETÀ	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire a q.le)
Bright	A	163.003	146.743	205.456
	B	105.952	95.383	133.546
	C	81.501	73.371	102.728
Burley	A	126.478	113.822	171.895
	B	82.211	73.984	111.732
	C	60.709	54.635	82.510
Maryland	A	141.216	127.119	187.114
	B	91.790	82.627	121.624
	C	67.784	61.017	89.815
Kentucky	A	215.296	193.791	268.365
	B	137.131	123.434	170.933
	C	82.279	74.060	102.560
Nostrano del Brenta	A	168.942	152.100	227.324
	B	130.963	117.907	176.220
	C	99.532	89.609	133.927
Beneventano	A	132.159	118.932	171.222
	B	103.249	92.916	133.767
	C	73.307	65.970	94.975
Xanty	A	216.401	194.752	312.662
	B	186.553	167.890	269.536
	C	138.049	124.239	199.457
Perustitza	A	192.604	173.308	257.300
	B	176.701	158.998	236.055
	C	128.992	116.069	172.320
Erzegovina	A	172.959	155.672	232.416
	B	158.678	142.818	213.226
	C	112.661	101.401	151.390
Round tip.	A	744.106	669.710	998.021
	B	865.240	778.732	1.160.489
	C	311.486	280.344	417.776
Brasile	A	—	—	—
	B	80.500	72.490	—
	C	68.425	61.616	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

CORONA FOGLIARE	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	154.345	138.918	213.025
II	125.191	112.678	172.787
III	99.467	89.525	137.283
Foglie basse I	186.928	168.245	257.998
II	150.915	135.831	208.292
III	121.761	109.591	168.053
Foglie mediane I	171.494	154.353	236.695
II	140.625	126.569	194.090
III	120.046	108.047	165.686
Foglie apicali I	114.901	103.417	158.586

Paraguay e ibridi derivati

CORONA FOGLIARE	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S.	178.478	160.672
I	151.020	135.953
II	123.562	111.235
III	96.104	86.516
Foglie mediane I	164.749	148.313
II	137.291	123.594
III	109.833	98.875
Foglie apicali I	137.291	123.594
II	109.833	98.875
III	82.375	74.156

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1974 con il regolamento comunitario n. 1470 del 4 giugno 1974 citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglie	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	107.174
Paraguay e ibridi derivati	83.945
Bright	89.552
Burley	55.109
Maryland	67.925
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	43.735
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	94.518
Beneventano	64.480
Xanti Yakà	114.943
Perustitza	107.975
Erzegovina e ibridi derivati	96.280
Round Tip., Scafati, Sumatra	452.965
Brasile Selvaggio, altre varietà	18.263

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale 6 maggio 1971 concernente il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 concernente la valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento;

restano confermate anche per il tabacco in foglie e in colli del raccolto 1974.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) numero 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 717/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti n. 1134/74 e 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8919)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Dolo e Mirano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Dolo e Mirano;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Dolo e Mirano cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Dolo e Mirano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mestre, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8978)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Approvazione dei prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 18 ottobre 1974 con il quale il provveditore generale dello Stato ha determinato a decorrere dal 1° gennaio 1975 i prezzi di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*;

Sentito il Ministro per la grazia e giustizia;

Approva

i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio 1975 determinati dal provveditore generale dello Stato:

Parte I legislativa con supplementi ordinari:

abbonamento annuale . . . . L. 33.000
abbonamento semestrale . . . . . » 17.400
abbonamento trimestrale . . . . . » 9.200
un fascicolo . . . . » 150

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 150 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso;

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 250 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Parte II - Inserzioni:

abbonamento annuale . . . . L. 20.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 12.000
abbonamento trimestrale . . . . . » 6.500
un fascicolo . . . . » 150

Supplemento straordinario Bollettino delle estrazioni:

abbonamento annuale . . . . L. 13.500
abbonamento semestrale . . . . . . » 7.500
un fascicolo . . . . » 250

per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario Conto riassuntivo del Tesoro:

abbonamento annuale . . . . L. 9.500
abbonamento semestrale . . . . . » 5.500
un fascicolo . . . . » 1.000

Per l'estero i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della predetta pubblicazione, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, vanno raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1974
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 344

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Modica e Ragusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*

Visto l'art. 30-*bis* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, nel testo modificato della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, che sospende i provvedimenti di soppressione per alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette e per alcuni uffici del registro;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1973, che ridetermina, fra le altre, la circoscrizione territoriale degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro della provincia di Ragusa;

Ritenuta l'opportunità di non interrompere la continuità territoriale delle circoscrizioni degli uffici distrettuali di Modica e Ragusa;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 15 ottobre 1974, concernente la soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Comiso e Scicli, è così modificato:

« Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ragusa.

Dalla stessa data i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Scicli sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Modica, giusta tabella annessa al decreto ministeriale 16 maggio 1973 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

(8979)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto Ente;

Visti i propri decreti 26 ottobre, 28 dicembre 1973 e 29 luglio 1974 concernenti la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'Ente suindicato per la durata in carica di tre anni;

Vista la lettera n. 1031, in data 27 settembre 1974, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il dott. Enrico Longo quale proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo dell'Ente per la cellulosa e per la carta in sostituzione del dott. professore Mario Agrimi collocato a riposo;

Vista la lettera n. 3576-B2, in data 23 settembre 1974, con la quale il dott. Adriano Falvo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 3635/E, in data 5 ottobre 1974, con la quale la Federazione nazionale della stampa italiana ha designato il dott. Luciano Ceschia quale rappresentante dei giornalisti professionisti in seno al suddetto consiglio direttivo, in sostituzione del dott. Adriano Falvo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei suddetti membri del consiglio direttivo in parola;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta:

Longo dott. Enrico, quale rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del prof. Mario Agrimi, collocato a riposo;

Ceschia dott. Luciano, quale rappresentante dei giornalisti professionisti, in sostituzione del dottor Adriano Falvo, dimissionario.

Art. 2.

I suddetti consiglieri resteranno in carica per tutta la durata del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(8987)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974 e 1° agosto 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9108)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 ottobre 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di Cesa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1974 venne sciolto il consiglio comunale di Cesa e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del dott. Piero Ucci.

Tale scioglimento del civico consesso ha fatto seguito ad una lunga crisi che ha travagliato gli organi del comune e che non ha consentito il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Pertanto il commissario straordinario si è trovato a dover sistemare vari importanti settori dell'attività comunale e nel quadro di tale opera ha avviato una serie di pratiche amministrative che concernono l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda la gestione straordinaria del comune di mesi tre a decorrere dall'11 novembre 1974, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 24 ottobre 1974

Il prefetto: CRISOPULLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1974 col quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cesa e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, il direttore di sezione dott. Piero Ucci;

Considerato che in data 10 novembre 1974 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'Amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cesa, affidata al dott. Piero Ucci, è prorogata, per motivi amministrativi di tre mesi a decorrere dall'11 novembre 1974.

Caserta, addì 24 ottobre 1974

Il prefetto: CRISOPULLI

(8955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.

Il 12 settembre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 maggio 1973, n. 282, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 14 giugno 1973, ha avuto luogo a Buenos Aires lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.

In conformità all'art. 9, l'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 1974.

(8766)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974:

Zamparelli Alberto, notaio residente nel comune di Castelnuovo Don Bosco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Berruto Angelo, notaio residente nel comune di Fontanetto Po, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Brusasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino.

Divisa Stefano, notaio residente nel comune di Gioia Tauro, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Polistena, stesso distretto.

Gualtieri Antonio, notaio residente nel comune di Chiaravalle Centrale, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro.

Palmieri Gustavo, notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo.

Cavallo Antonio, notaio residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo.

Grassi Fabrizio, notaio residente nel comune di Cesarò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Santa Venerina, stesso distretto.

Pelleriti Rita, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania.

(9117)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 19, è accolto il ricorso presentato il 21 luglio 1973 dal sig. Scalfari dott. Lucio, avverso il provvedimento 24 marzo 1973, numero 6489/7.9.L del Ministero di grazia e giustizia e il decreto del procuratore generale di Catanzaro, in data 7 febbraio 1973, con il quale è stato escluso dal concorso ad un posto di medico incaricato per le carceri giudiziarie di Vibo Valentia, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(8769)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1974, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4345/M)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1974, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.262.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(4344/M)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1974, il comune di Catanzaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(4346/M)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Fissazione di limiti tra demanio marittimo e demanio idrico alla foce del fiume Magra

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste 17 settembre 1973, si è proceduto alla delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico alla foce del fiume Magra nel comune di Ameglia, nel senso che il limite tra le acque demaniali marittime e quelle interne è determinato dalla linea posta in corrispondenza del ponte nuovo di « Fiumaretta » o « ponte della Colombiera » che è fissata a metri 8 (otto) dal bordo esterno, lato mare, del ponte e parallelamente ad esso.

(8770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bologna

Con decreto 16 maggio 1974, n. 410, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione risultante dal tombamento dell'alveo del torrente Aposa, compreso tra la confluenza della via Capo di Lucca con il viale stesso e l'antica rocca di porta Galliera in comune di Bologna, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 83, mappali 295 ex 109½ (mq. 1.620) e 296 ex 14½ (mq 250) della superficie complessiva di mq 1.870, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 ottobre 1965, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8576)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisa

Con decreto 24 luglio 1974, n. 65, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Arno, in comune di Pisa, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappale 833, della superficie di mq 720, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 gennaio 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8579)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sissa

Con decreto 19 luglio 1974, n. 574, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del fiume Po in comune di Sissa (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 190 (ha 0.15.00) e 223 (ha 2.11.20) della superficie complessiva di ha 2.26.20, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 aprile 1972 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8575)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Magnacavallo

Con decreto 8 aprile 1974, n. 127, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato formatosi a seguito della rettifica della Fossetta Alta (canale Dugale-Baccalari) in comune di Magnacavallo (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 223, della superficie di mq 700 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 settembre 1971 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8580)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontremoli

Con decreto 20 aprile 1974, n. 841, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che la superficie del terreno costituente l'ex alveo del fiume Magra segnato nel catasto del comune di Pontremoli (Massa Carrara) al foglio n. 18, passato dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 24 marzo 1969, n. 120 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 settembre 1969, n. 225), è di mq 600 anzichè di mq 500 come indicato nel decreto medesimo.

(8581)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Stradella

Con decreto 8 aprile 1974, n. 91, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Versa in comune di Stradella (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappali 281 (mq 390); 278/parte (mq 44) e 359/parte (mq 42), della superficie complessiva di mq 476 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 febbraio 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8582)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Felonica Po

Con decreto 14 maggio 1974, n. 462, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni ex alveo abbandonato del canale Fossalta in comune di Felonica Po (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30 mappali 41 (mq 460); 74 (mq 1.460); 75 (mq 600); 88 (mq 980); 43 (mq 120); 48 (mq 220); 85 (mq 480); 86 (mq 2.140); 87 (mq 2.620); e al foglio 31 mappali 48 (mq 8.550); 49 (mq 2.280); 50 (mq 2.350); 51 (mq 1.300); 1 (mq 12.650); 2 (mq 6.480); 3 (mq 530); 36 (mq 4.820) e 37 (mq 5.600) della superficie complessiva di mq 53.640 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 27 ottobre 1971 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8731)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1974, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 360, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 20 febbraio 1973 dal dott. Onofrio Orlando, avverso la deliberazione n. 4/3 in data 27 ottobre 1972 della giunta permanente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, relativa al conferimento al dottor Fausto Manfredonia delle funzioni di segretario generale dell'Ente predetto, è stato accolto.

(8577)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 400, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto dai signori Edoardo Mori, Arturo Viganò, Ferruccio Pessina, Angelo Cavalli, Anna Maria Valent Fasolini e Antonietta Muraretto Fasolini, avverso il decreto 5 ottobre 1970, n. 21299/4, del prefetto di Milano, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla sistemazione stradale del quartiere « Baraggia » nel comune di Sesto S. Giovanni, è stato respinto.

(8578)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale « Arvenis »

Con decreto 17 settembre 1974, n. 1500, la S.a.s. Fonti di Ovaro, in Ovaro (Udine), è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale nazionale denominata Arvenis, che sgorga nel territorio del comune di Ovaro.

L'acqua sarà posta in vendita sia nel tipo addizionato di anidride carbonica che nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, con tappo a corona, della capacità convenzionale di litri due, uno e mezzo, uno, mezzo ed un quarto di litro. Le etichette che contrassegnano i recipienti avranno le dimensioni di cm 14,5 × 10,5 per le tre capacità più grandi e di cm 11,5 × 8,5 per le due capacità più piccole e saranno a fondo bianco.

Porteranno in alto la dicitura « Acqua minerale da tavola fonti di Ovaro » in azzurro chiaro per il tipo addizionato di anidride carbonica ovvero, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, in rosso con la sostituzione della dicitura « da tavola » con la parola « naturale ».

Quindi comparirà la parola « Arvenis » in azzurro scuro per il tipo addizionato ovvero in nero per l'altro tipo. Più in basso compariranno poi due archi affiancati colorati con tre diverse gradazioni di azzurro per il tipo addizionato ovvero colorati in rosa, rosso e marrone per il secondo tipo.

L'arco destro avrà, all'estremità destra, la copertura ripiegata verso l'alto.

Sotto l'arco di sinistra sarà riportata, in azzurro per il tipo addizionato, ovvero in nero per l'altro tipo, l'analisi batteriologica, di data 16 luglio 1971, del prof. L. Majori, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Trieste; quindi le diciture: « Acqua diuretica antiurica », alcune notizie sulla sorgente, il contenuto del recipiente, la dicitura, per il solo tipo addizionato, « Addizionata di gas acido carbonico », ed infine gli estremi del decreto di autorizzazione.

Sotto l'arco destro sarà riportata, in azzurro per il tipo addizionato, ovvero in nero per l'altro tipo, l'analisi chimica e chimico fisica, di data 5 maggio 1972, dei professori Umberto Carretta e Luigi Musajo dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova.

Alla base destra dell'arco sinistro vi sarà un piccolo stemma bianco su fondo azzurro per il tipo addizionato ovvero su fondo nero per il secondo tipo.

Infine al centro in basso vi sarà la dicitura, in azzurro per il tipo addizionato o nero per l'altro tipo, « Fonti di Ovaro S.a.s. - Comune di Ovaro (Udine) ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1500.

(8586)

Autorizzazione alla vendita in bottiglie di vetro della capacità di un litro e mezzo delle acque minerali naturali « Tettuccio », « Tamerici », « Regina », « Rinfresco » e acqua minerale artificiale « Regia ».

Con decreto 2 ottobre 1974, n. 1506, la S.p.a. Terme di Montecatini, in Montecatini Terme, viale Verdi, 41, è autorizzata a mettere in vendita anche in bottiglie della capacità convenzionale di un litro e mezzo le seguenti acque minerali nazionali:

1) naturale « Tettuccio », di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972, n. 1230;

2) naturale « Tamerici », di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972, n. 1229;

3) naturale « Regina », di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1972, n. 1256;

4) naturale « Rinfresco », di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1972, n. 1257;

5) artificiale « Regia », di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1972, n. 1258.

Resta invariato quanto altro prescritto con i decreti sopra citati.

(8585)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Gonfalone », in Frosolone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 ottobre 1974 il dott. Gerardo Cocozza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Gonfalone », in Frosolone (Isernia), in sostituzione del rag. Eduardo Di Iorio, dimissionario.

(8583)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1974 il dott. Domenico Sermo è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », in Roma, in sostituzione del dott. Renato Nani, impossibilitato a svolgere l'incarico per impegni d'ufficio.

(8584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi dell'11 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,65	666,65	666,75	666,65	667 —	666,10	666,50	666,65	666,65	666,65
Dollaro canadese	674,40	674,40	674,50	674,40	674,50	673,90	674 —	674,40	674,40	674,40
Franco svizzero	237,57	237,57	236,80	237,57	238,20	236,55	237,45	237,57	237,57	237,55
Corona danese	112 —	112 —	112,10	112 —	112,30	112,10	112,03	112 —	112 —	112 —
Corona norvegese	121,26	121,26	121,40	121,26	121,60	121,40	121,30	121,26	121,26	121,25
Corona svedese	153 —	153 —	153,20	153 —	153,60	152,90	153 —	153 —	153 —	153 —
Fiorino olandese	252,76	252,76	253,25	252,76	253,45	252,80	252,70	252,76	252,76	252,75
Franco belga	17,4725	17,4725	17,47	17,4725	17,47	17,40	17,475	17,4725	17,47	17,45
Franco francese	142,45	142,45	142,30	142,45	142,45	142,30	142,40	142,45	142,45	142,45
Lira sterlina	1552,15	1552,15	1558 —	1552,15	1558,77	1552,60	1551,80	1552,15	1552,15	1552,15
Marco germanico	260,85	260,85	260,85	260,85	261,43	260,80	260,70	260,85	260,85	260,85
Scellino austriaco	36,645	36,645	36,58	36,645	36,68	36,65	36,625	36,645	36,64	36,64
Escudo portoghese	26,45	26,45	26,46	26,45	26,40	26,40	26,43	26,45	26,45	26,43
Peseta spagnola	11,6215	11,6215	11,64	11,6215	11,60	11,60	11,6225	11,6215	11,62	11,61
Yen giapponese	2,2225	2,2225	2,24	2,2225	2,21	2,20	2,2240	2,2225	2,22	2,22

Media dei titoli dell'11 novembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	86,675
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,55
» 5 % (Ricostruzione)	87 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,875
» 5 % (Città di Trieste)	82,85
» 5 % (Beni esteri)	83,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,75
» 5,50 % » » 1968-83	82,90
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,075
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,325
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,50
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,70
» poliennali 7 % 1978	92,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,575
Dollaro canadese	674,20
Franco svizzero	237,51
Corona danese	112,015
Corona norvegese	121,28
Corona svedese	153 —
Fiorino olandese	252,73
Franco belga	17,474
Franco francese	142,425
Lira sterlina	1551,975
Marco germanico	260,775
Scellino austriaco	36,635
Escudo portoghese	26,44
Peseta spagnola	11,622
Yen giapponese	2,223

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) algebra;

2) meccanica razionale (1ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9014)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Società Edison; 6 % s.s. Società Edison; 6 % s.s. Società Montecatini; 6 % Serie ordinaria trentennali; 6 % Serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1974 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1975:

1) 5,50% s.s. SOCIETA' EDISON:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1.298 titoli di L. 12.500
» 1.960 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 65.225.000.

2) 6% s.s. SOCIETA' EDISON:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 414 titoli di L. 25.000
» 537 titoli di » 50.000
» 1.508 titoli di » 100.000
» 1.222 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 799.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 314 titoli di L. 25.000
» 411 titoli di » 50.000
» 1.136 titoli di » 100.000
» 922 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 603.000.000.

3) 6% s.s. SOCIETA' MONTECATINI:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 308 titoli di L. 25.000
» 622 titoli di » 50.000
» 1.922 titoli di » 100.000
» 1.881 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.171.500.000;

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALI:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.864 titoli di L. 12.500
» 1.065 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 49.925.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 796 titoli di L. 12.500
» 534 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.300.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 675 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 8.437.500;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.360 titoli di L. 12.500
» 2.587 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 106.675.000.

5) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 736 titoli di L. 12.500
» 3.876 titoli di » 50.000
» 1.568 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 987.000.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 132 titoli di L. 12.500
» 737 titoli di » 50.000
» 252 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 164.500.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 96 titoli di L. 12.500
» 976 titoli di » 50.000
» 1.498 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 799.000.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 76 titoli di L. 12.500
» 831 titoli di » 50.000
» 846 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 465.500.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 293 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 146.500.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 588 titoli di L. 12.500
» 3.003 titoli di » 50.000
» 1.735 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.025.000.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 12.500
» 300 titoli di » 50.000
» 538 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 284.500.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 345 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 172.500.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 456 titoli di L. 12.500
» 2.656 titoli di » 50.000
» 1.933 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.105.000.000;

Emissione ventiseiesima:
Estrazione a sorte di:
n. 1.192 titoli di L. 12.500
» 2.342 titoli di » 50.000
» 841 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 552.500.000;

Emissione ventisettesima:
Estrazione a sorte di:
n. 200 titoli di L. 12.500
» 1.010 titoli di » 50.000
» 565 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 335.500.000;

Emissione ventottesima:
Estrazione a sorte di:
n. 1.236 titoli di L. 12.500
» 6.521 titoli di » 50.000
» 3.226 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.954.500.000;

Emissione ventinovesima:
Estrazione a sorte di:
n. 2.678 titoli di L. 50.000
» 2.163 titoli di » 500.000
» 1.442 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.657.400.000;

Emissione trentesima:
Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.000.000;

Emissione trentunesima:
Estrazione a sorte di:
n. 320 titoli di L. 50.000
» 289 titoli di » 500.000
» 402 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 562.500.000;

Emissione trentaduesima:
Estrazione a sorte di:
n. 846 titoli di L. 50.000
» 660 titoli di » 500.000
» 475 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 847.300.000;

Emissione trentatreesima:
Estrazione a sorte di:
n. 616 titoli di L. 50.000
» 308 titoli di » 500.000
» 448 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 632.800.000;

Emissione trentaquattresima:
Estrazione a sorte di:
n. 433 titoli di L. 50.000
» 304 titoli di » 500.000
» 260 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 433.650.000;

Emissione trentacinquesima:
Estrazione a sorte di:
n. 360 titoli di L. 50.000
» 356 titoli di » 500.000
» 434 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 630.000.000;

Emissione trentaseiesima:
Estrazione a sorte di:
n. 294 titoli di L. 50.000
» 420 titoli di » 500.000
» 1.470 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.694.700.000;

Emissione trentasettesima:
Estrazione a sorte di:
n. 2.383 titoli di L. 50.000
» 953 titoli di » 500.000
» 595 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.190.650.000;

Emissione trentottesima 1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 312 titoli di L. 50.000
» 337 titoli di » 500.000
» 632 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 816.100.000;

Emissione trentottesima 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 468 titoli di L. 50.000
» 505 titoli di » 500.000
» 948 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.223.900.000;

Emissione trentottesima 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 772 titoli di L. 50.000
» 579 titoli di » 500.000
» 829 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.157.100.000;

Emissione trentanovesima 1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 332 titoli di L. 50.000
» 237 titoli di » 500.000
» 566 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 701.100.000;

Emissione trentanovesima 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 193 titoli di L. 50.000
» 138 titoli di » 500.000
» 371 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 449.650.000;

Emissione trentanovesima 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 75 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.000.000;

Emissione quarantesima:
Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 50.000
» 80 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 94.800.000;

Emissione quarantunesima:
Estrazione a sorte di:
n. 170 titoli di L. 50.000
» 142 titoli di » 500.000
» 403 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 482.500.000;

Emissione quarantunesima 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di:
n. 262 titoli di L. 50.000
» 318 titoli di » 500.000
» 752 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 924.100.000.

Totale generale: L. 25.592.312.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 ottobre 1974

(8923)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami a due posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera adottata con carattere d'urgenza dal presidente del consiglio di amministrazione con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di ausiliario;

Vista la tabella *A1*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

II) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

III) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 26, presso la stazione sperimentale.

La prova scritta avrà luogo a Milano il giorno 18 *febbraio* 1975 *con inizio alle ore 9 presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nel giorno sopra indicati.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 100 del personale civile dello Stato.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 7 ottobre 1974

p. Il presidente: VILLA

(8705)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 6 marzo 1968, n. 219;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 245, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova, nel ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 305, con il quale veniva costituita la commissione esaminatrice;
Considerata la necessità di provvedere, per la valutazione comparativa dei titoli di merito prevista per i posti di 3ª categoria, alla sostituzione dell'esperto ing. Giancarlo Calabri nominato con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 1973 con il dott. Cimino Antonino;

Decreta:

Il dott. Cimino Antonino viene nominato « esperto » in seno alla commissione di cui al citato decreto ministeriale 26 febbraio 1973, in sostituzione dell'ing. Giancarlo Calabri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1974
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 342

(8563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a quattordici posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16, parte II, del 12-19 aprile 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 50, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, a quattordici posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

(8271)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101248 del 23 marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971,
Visto il decreto del medico provinciale n. 103565 del 18 marzo 1974 di revoca parziale del suddetto decreto del medico provinciale n. 101248 mediante stralcio della condotta ostetrica di Trevenzuolo;
Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola relativamente ai posti di ostetrica condotta, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine delle ostetriche della provincia di Verona e dai comuni interessati;
Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 50 e 54 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971, bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 dell'8 giugno 1970, si compone come segue:

Presidente:

Munari dott. Francesco, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Molina dott. Maurizio, funzionario della regione Veneto;
Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Venezia;
Antuzzi dott. Pasquale, primario dell'ospedale S. Bonifacio;
Onnis prof. Antonio, direttore della clinica ostetrica ginecologica, ospedale b.go Roma, Verona;
Bertoldi Maria, ostetrica condotta di Verona.

Segretario:

Guggino dott. Domenico, funzionario della regione Veneto.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e per otto giorni, consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonché dei comuni interessati.

Verona, addì 13 settembre 1974

Il medico provinciale: RENZULLI

(8645)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Latina

Il medico provinciale di Latina comunica che con decreto n. 6442 del 16 ottobre 1974, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche della provincia:

sede unica rurale di Bassiano; sede unica rurale di Campodimele; IV sede rurale di Cisterna; VI sede urbana di Latina; VIII sede urbana di Latina; XVII sede rurale di Latina; XX sede urbana di Latina; XXI sede urbana di Latina; sede unica rurale di Roccasecca dei Volsci; sede unica rurale di Spigno Saturnia; VIII sede rurale di Terracina; sede unica rurale di Ventotene.

Le domande di ammissione, corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Latina entro le 12 del 10 gennaio 1975.

Latina, addì 19 ottobre 1974

(8873)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1974, n. **10.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale contenente norme sull'ordinamento degli uffici regionali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« La dotazione organica dei predetti uffici è costituita dal seguente personale:

un capo di gabinetto;

un capo della segreteria particolare;

non più di due segretari particolari;

un capo dell'ufficio stampa;

non più di cinque funzionari delle carriere direttive e di concetto di cui tre soltanto di qualifica superiore a consigliere o equiparata;

non più di cinque impiegati della carriera esecutiva per i lavori di stenodattilografia od archivio;

non più di tre impiegati della carriera ausiliaria di cui due del ruolo amministrativo e uno del ruolo tecnico ».

Nel quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, e successive modificazioni, le parole « Il segretario particolare può essere scelto », sono sostituite con le parole « I segretari particolari possono essere scelti ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, le parole « di qualifica non inferiore a direttore di sezione » sono sostituite dalle parole « dei ruoli regionali ».

Il collocamento in posizione di comando di personale di ruolo dello Stato e degli enti locali può essere richiesto per sopperire esclusivamente ad esigenze di uffici e servizi regionali.

Nei confronti del personale di ruolo dello Stato e degli enti locali, richiesto in posizione di comando da parte della amministrazione regionale successivamente al 1° aprile 1974, non si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21, è abrogato.

Art. 4.

Il dipendente regionale può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio.

Per il collocamento in aspettativa per motivi di studio si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la aspettativa per motivi di famiglia.

Due periodi di aspettativa per motivi di studio si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal citato art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e per infermità non può superare in ogni caso tre anni e mezzo in un quinquennio.

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1974 la tabella approvata con l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituita dalla seguente:

dirigenti generali	L. 12.000
direttori aggiunti di divisione, segretari capi; qualifiche corrispondenti o superiori	» 10.500
consiglieri, segretari principali, coadiutori superiori, marescialli maggiori forestali, vice capi reparti dei vigili del fuoco; qualifiche e gradi corrispondenti o superiori	» 9.500
segretari, coadiutori, commessi, agenti tecnici, guardie forestali, vigili del fuoco, operai comuni; qualifiche e gradi corrispondenti o superiori	» 8.500

Dalla stessa data di cui al precedente comma sono abrogati l'art. 7 della legge regionale 11 luglio 1966 n. 11 e l'art. 29 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

L'art. 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale regionale.

Art. 6.

Con effetto dal 1° agosto 1974, gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, sono sostituiti dal seguente:

« Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, sono maggiorate del venti per cento per le missioni da compiere in comuni con popolazione da 50.001 a 500.000 abitanti e del cinquanta per cento per quelle da compiere in comuni con oltre 500.000 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta, prevista per il comune con popolazione maggiore.

Per le missioni fuori del territorio della Repubblica al personale regionale competono le indennità di trasferta di cui all'art. 2, maggiorate del cento per cento ».

Art. 7.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, come modificato dall'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Agli operai di ruolo in servizio presso gli Ispettorati distrettuali delle foreste e presso gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali, non compete l'indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, fatta eccezione per gli operai che svolgono, saltuariamente o continuativamente, mansioni di autista o di conduttori di macchine operatrici.

Agli operai di ruolo, in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e le aziende speciali di sistemazione montana, adibiti alla sorveglianza dei lavori con mansioni di caposquadra, è attribuito, a titolo di indennità di trasferta, qualora non usufruiscano di vitto ed alloggio gratuiti, un importo forfettario commisurato ad un sesto della diaria giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza nei cantieri. Nel caso in cui gli operai predetti usufruiscano di vitto o alloggio gratuiti, agli stessi verrà corrisposto un importo forfettario commisurato ad un ventiquattresimo della diaria giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza nei cantieri.

Il trattamento di cui al comma precedente è altresì attribuito agli operai di ruolo addetti agli uffici di amministrazione delle foreste demaniali, per ogni giornata di servizio prestato per l'esecuzione di lavori di utilizzazione boschiva ».

Art. 8.

Con effetto dal 1° agosto 1974, le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure:

L. 30.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica;

L. 40.000 per i viaggi all'estero.

Dalla stessa data il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a ventiquattro ore, l'indennità di cui al precedente comma spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione ».

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, rispettivamente dal 7 luglio 1974, le misure dell'indennità prevista dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, come modificata dall'art. 32 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, sono fissate come segue:

L. 53, rispettivamente L. 57, a chilometro per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;

L. 65, rispettivamente L. 70, a chilometro per autovetture di cilindrata superiore;

L. 18, rispettivamente L. 20, a chilometro per motocicli o motoscooter fino a 125 cc. di cilindrata;

L. 24, rispettivamente L. 26, a chilometro per motocicli o motoscooter di cilindrata superiore.

L'indennità di cui al precedente comma è costituita di una quota fissa ragguagliata a:

L. 38 per autovetture fino a 800 cc. di cilindrata;

L. 50 per autovetture di cilindrata superiore;

L. 13 per i motocicli o motoscooter fino a 125 cc. di cilindrata;

L. 18 per i motocicli o motoscooter di cilindrata superiore,

e di una quota variabile per la differenza.

Con deliberazione della giunta regionale la quota variabile può essere variata in aumento o in diminuzione; essa dovrà essere contenuta nel limite del dieci per cento per gli automezzi e del cinque per cento per i motomezzi del costo della benzina super.

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 l'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificato con l'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene sostituito dal seguente:

« Al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma è concessa un'indennità mensile di bilinguità nelle seguenti misure:

personale della carriera direttiva	L. 30.000
personale della carriera di concetto . . .	» 25.000
personale della carriera esecutiva	» 20.000
personale della carriera ausiliaria	» 18.000

Art. 11.

Con decorrenza 1° gennaio 1974 l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32, e successive modificazioni, è elevata a L. 40.000 mensili.

Art. 12.

Il personale del ruolo tecnico della carriera ausiliaria, che esplica mansioni di autista, al compimento del 55° anno di età può essere trasferito nel ruolo amministrativo della predetta carriera per esercitare mansioni di commesso.

Il personale trasferito conserva nel nuovo ruolo la qualifica e l'anzianità di quello di provenienza.

Il trasferimento nel ruolo amministrativo può essere disposto all'occorrenza anche in soprannumero. In tal caso viene lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale di detto ruolo.

Art. 13.

Al personale nei cui confronti ha trovato applicazione lo art. 19 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, ed attualmente in quiescenza, deve essere ricostruita la carriera a decorrere dal collocamento a riposo, mediante inquadramento, anche in soprannumero, nella qualifica della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo corrispondente a quella rivestita nel ruolo tecnico, e con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di qualifica già acquisita nel ruolo di provenienza maggiorata dell'anzianità maturata dal momento della riammissione nel ruolo amministrativo - carriera ausiliaria.

Art. 14.

Il beneficio previsto dall'art. 53 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è esteso al personale riammesso in servizio, a termini dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dopo l'entrata in vigore della legge medesima e comunque in data anteriore al 1° luglio 1973.

Il suddetto beneficio è applicato pure, nella nuova carriera, al personale transitato, ai sensi dell'art. 43 della legge medesima, dal ruolo degli operai nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni, anche se conferite ora per allora, con i benefici di cui ai precedenti commi, non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1974.

Nei confronti del personale, riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, trova applicazione il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, purchè lo stesso sia stato in servizio alla data del 1° gennaio 1967.

Art. 15.

Il personale assunto in base all'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, valgono le norme del regolamento stesso.

Nei confronti del personale che pur avendo superato lo esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato per tutto il tempo di validità della graduatoria del concorso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto sia ai fini giuridici che economici il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo d'impiego previsto dall'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, attualmente assegnato alla carriera ausiliaria, che sia in possesso del titolo di studio prescritto, può essere ammesso al concorso per il ruolo della carriera esecutiva. Il restante personale può essere ammesso al concorso per la carriera corrispondente per la quale è assunto.

Art. 16.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua per missioni e trasferimenti non può superare quella prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 17.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 11 della presente legge, previsto in lire 5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 settembre 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(7812)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742970)